

Città di Calolziocorte

Provincia di Lecco



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE MEDIANTE LA RIAPERTURA E L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 30-TER DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019. N. 34

INDICE

Art. 1 – Istituzione del fondo per le agevolazioni di cui all’art. 30-ter del DL n. 34/2019

Art. 2 – Attività oggetto dell’agevolazione

Art. 3 – Esclusioni

Art. 4 – Calcolo del contributo

Art. 5 – Presentazione delle domande

Art. 6 – Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 – Istituzione del fondo per le agevolazioni di cui all'art. 30-ter del D.L. n. 34/2019

1. Il Comune di Calolziocorte istituisce nel proprio bilancio un fondo per l'agevolazione delle iniziative tese alla riapertura sul territorio comunale di esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi, nonché l'ampliamento, per almeno il 30 per cento della superficie dei locali, di strutture commerciali già esistenti sul territorio comunale stesso. L'importo del fondo viene stabilito di anno in anno con apposita deliberazione di Giunta Comunale in sede di approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario.

2. Le disposizioni del presente regolamento non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.

Art. 2 – Attività oggetto dell'agevolazione

1. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

Art. 3 – Esclusioni

1. Sono escluse dalle agevolazioni previste dal presente regolamento:

- l'attività di compro oro
- le sale per scommesse e le sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'art. 110, comma 6, lettere a) e b) del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni:

- i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte
- le aperture di nuove attività
- le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

Art. 4 – Calcolo del contributo

1. Le agevolazioni consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene la riapertura o l'ampliamento degli esercizi di cui all'art. 2 e per i tre anni successivi.

2. In caso di riapertura, il contributo è pari al 100% dell'Imposta municipale propria ed al 50% della tassa sui rifiuti versati nell'esercizio precedente alla riapertura stessa. Le percentuali indicate sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio è rimasto aperto.

3. In caso di ampliamento, il contributo è pari al 70% dell'Imposta municipale propria ed al 50% della tassa sui rifiuti versati nell'esercizio precedente all'ampliamento stesso. Le percentuali indicate sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio ampliato è rimasto aperto.

4. Il comune istituisce nell'ambito del proprio bilancio un fondo da destinare alla concessione dei contributi di cui al presente comma. In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del fondo istituito in bilancio.

5. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.

6. L'ufficio comunale competente per il commercio, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande di cui al successivo articolo 5, effettua i controlli sul possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. In caso di esito negativo dei suddetti controlli, entro il termine indicato al precedente periodo, ne dà comunicazione all'ufficio tributi per i successivi adempimenti.

7. L'importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore ai sei mesi. I contributi sono concessi nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi del comma 4 del presente articolo. I contributi sono materialmente erogati agli esercenti dopo la riscossione dell'importo da parte del Comune, accreditato in tesoreria comunale su ordine dei competenti ministeri.

Art. 5 – Presentazione delle domande

I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente regolamento devono presentare all'ufficio protocollo del Comune di Calolziocorte, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta redatta su apposito modello nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti.

Art. 6 – Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.